



Polizia Locale

polizia.locale@terredargine.it

Via 3 Febbraio n. 2 Carpi (Mo) Tel. 059 649555 - Fax 059 649408

Ordinanza n° __470_/2023

OGGETTO: ORDINANZA A SOLIERA (MO) DI SENSO UNICO ALTERNATO, DIVIETO DI TRANSITO NEI MARICAPIEDI E DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI NELLE AREEE DI

PARCHEGGIO PUBBLICO, IN PORZIONI DELLE VIE MURATORI, PASCOLI, TASSO E LOSCHI, DAL GIORNO 07/08/2023 AL GIORNO 18/09/2023, PER RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI.

IL DIRIGENTE COMANDANTE

PREMESSA

PREMESSO

che in data 28/07/2023, con prot. n. 58595/2023, perveniva alla Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine – Presidio di Soliera –dal Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera, con sede in P.za della Repubblica n. 1, richiesta di emissione di Ordinanza stradale a Soliera (MO) per la chiusura totale della circolazione pedonale in alcuni tratti di marciapiede, nonché il divieto di sosta permanente dei parcheggi attigui nelle vie Muratori, Pascoli, Tasso e Loschi, dal giorno 07/08/2023 al giorno 18/09/2023, nonché il senso unico alternato dalle ore 08.00 alle ore 18.00 ogni giorno limitatamente alle vie Pascoli e Tasso, per il rifacimento di alcuni tratti di marciapiede da parte della ditta ALEXIA COSTRUZIONI SRL, con sede a Borgo Virgilio (MN) in Via Parmense n. 54, per conto del Comune di Soliera;

VISTE

le caratteristiche tecniche e dimensionali delle aree di parcheggio pubblico sopra citate e dei relativi marciapiedi, poste in centro abitato di Soliera e soggette a traffico misto;

VISTI

Gli artt. 5, comma 3 ("Regolamentazione della circolazione in generale"), 6 e 7 (rispettivamente "Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati" e "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") del "Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè il relativo "Regolamento di Esecuzione", emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

Quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107 comma 2, del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO

L'art. 17 ("Funzioni dei dirigenti") del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO

Lo Statuto dell'Unione Terre d'argine;

VISTA

La D.G. n. 60 del 05/06/2008 del Comune di Soliera avente ad oggetto "Competenze, funzioni ed attività" attribuite al Corpo di Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine, tra le quali rientra l'emanazione dei provvedimenti viabili derivanti da modifiche temporanee alla circolazione;

VISTA

La Deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 37 del 17/06/2008 avente ad oggetto "recepimento del trasferimento all' Unione delle Terre d'Argine dell' affidamento di competenze, funzioni ed attività al Corpo di Polizia Locale";

MOTIVAZIONE

RITENUTO

Che, per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto, al fine di tutelare lo svolgimento dei lavori nell'area di parcheggio pubblico in argomento, garantendo al contempo l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché per garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra a Soliera (MO),

dalle ore 07.00 del giorno 07/08/2023 alle ore 19.00 del giorno 18/09/2023,

- A il divieto di transito alla circolazione pedonale nei marciapiedi e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata dei veicoli nei parcheggi attigui ai marciapiedi nelle aree sotto specificate per il rifacimento dei marciapiedi da parte della ditta ALEXIA COSTRUZIONI SRL, con sede a Borgo Virgilio (MN) in Via Parmense n. 54 per conto del Comune di Soliera.
- 1 via Muratori nel tratto compreso tra la recinzione in via Muratori del civico 237 di via Dei Caduti e il civico 160, lato sud della carreggiata
- 2 via Pascoli nel tratto compreso tra le vie Gambisa e Tasso, lato sud della carreggiata
- 3 via Tasso lati est e ovest della carreggiata
- 4 parcheggio interno di via Loschi dal civico 260 al civico 230, lato est del parcheggio in aderenza ai fabbricati.

dalle ore 07.00 alle ore 19.00 di ogni giorno dal 07/08/2023 al 18/09/2023

B – il senso unico alternato in via Pascoli nel tratto compreso tra le vie Gambisa e Tasso con circolazione sulla semicarreggiata nord e in via Tasso con circolazione sulle semicarreggiate non interessate dalla lavorazione.

Sono esonerati dall'obbligo di osservanza della presente ordinanza, le seguenti categorie: veicoli degli Organi di Polizia e di Polizia Locale, veicoli di soccorso, veicoli della ditta esecutrice dei lavori in questione, veicoli del Comunale di Soliera.

PRESCRIZIONI

- 1. <u>Sarà cura del Settore Lavori Pubblici del Comune di Soliera di provvedere all'apposizione della segnaletica stradale che rende pubbliche le suddette disposizioni;</u>
- 2. La segnaletica stradale di "segnale verticale di DIVIETO DI SOSTA" integrata con pannelli indicanti la RIMOZIONE FORZATA, con, se necessario, FRECCE DI "INIZIO e FINE", CON L'INDICAZIONE TEMPORALE "DAL GIORNO AL GIORNO DALLE ORE... ALLE ORE... DI OGNI GIORNO"., dovrà essere collocata ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA DATA DELL'INIZIO DEL DIVIETO STESSO, con relativa comunicazione della collocazione al Presidio di Polizia Locale di Soliera.

La ditta esecutrice, nel rispetto degli art. 20 e 21 del C.D.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione, dovrà adottare a proprie cure e spese gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione; seppure venga utilizzato il semaforo mobile è necessaria la pronta disponibilità di due movieri, uno per ogni lato dove inizia e termina l'occupazione della carreggiata, i quali devono agevolare il transito dei veicoli ed intervenire tempestivamente a fronte di situazioni di pericolo immediato e/o emergenze.

Si fa presente che i movieri, devono indossare gli indumenti ad alta visibilità previsti dall'Articolo 37 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e fare uso della **PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI** di cui alla Fig. II 403 Art. 42 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495.

I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i sopra citati lavori devono adottare i dispositivi e la segnaletica prevista dall'Articolo 38 del D.P.R. 16/12/ 1992 n° 495

La ditta richiedente è tenuta ad osservare tutto quanto previsto dal D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 (codice della strada) e dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) in materia di cantieri stradali ed occupazioni della sede stradale dotandosi, se necessario, della prescritta autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

L'area dell'occupazione deve essere adeguatamente delimitata, recintata e segnalata, in particolare di sera, in ora notturna od in ogni caso di scarsa visibilità, devono essere messe in funzione le luci gialle lampeggianti.

Eventuali occupazioni parziali che rimangono in essere durante le ore di non operatività del cantiere, devono essere segnalate in modo conforme alla normativa vigente di cui al D.Lgs 285/1992 e D.P.R. 495/1992;

- 3. L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni ecc.) qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici consentiti ordinari previsti dalla normativa vigente, è consentita:
 - a. Dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
 - b. Sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.30;
 - c. Festivi, nessuna fascia ordinaria consentita.

SOLO PER OPERE E LAVORI

4. Il personale della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;

AVVISI

- L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio dell' Unione delle Terre d' Argine, ed all' Albo Pretorio del Comune di Soliera;
- Si informa altresì che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Comm. C. Magnanini Lorella;
- In caso di violazioni alla presente Ordinanza, troveranno applicazioni le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada.

MODALITA' DI RICORSO

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni, ai sensi del D. Lgs 2 Luglio 2010 n. 104, o in alternativa, e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line.

Copia della presente Ordinanza è inviata a:

- Albo Pretorio On Line del Comune di Soliera;
- Albo Pretorio On Line Unione Terre d'Argine;
- Settore Lavori Pubblici del Comune di Soliera.

Soliera (MO) lì, data della firma digitale

p. Il Dirigente Comandante di Polizia Locale D.ssa Susi TINTI